



*Notaio Michele Francesco
Scardaccione*

Allegato "A" all'atto Rep. N. 4949 Racc. N. 3426

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"LIFE IS AN OPEN DOOR CHIARA SARDI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE LIFE IS AN OPEN DOOR CHIARA SARDI". La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ASSOCIAZIONE LIFE IS AN OPEN DOOR CHIARA SARDI E.T.S.".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Procida (Na) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione si riserva di trasferire la sede stessa in ragione delle necessità, a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo, senza dover ricorrere a modifica statutaria. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Al fine di perseguire questi fini l'associazione svolgerà qualsiasi azione necessaria al loro raggiungimento, anche in favore dei non soci ed in particolare:

- promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico;
- attività di informazione ed educazione alla Salute, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
- collaborazioni costanti con le varie istituzioni pubbliche e private qualificanti aventi finalità oncologiche o correlate all'oncologia e malattie rare;
- interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale;
- raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori e le malattie rare; iniziative per il miglioramento della qualità di vita nell'assistenza oncologica;

-- finanziamento o provvedimenti diretti all'acquisto di apparecchiature scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o similari specializzate nella lotta contro il cancro e le malattie rare;

-- assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie;

Inoltre l'associazione si impegna a prestare aiuto alle donne che subissero molestie, maltrattamenti e violenze, sia nella famiglia che nel sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima.

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L'associazione può inoltre avvalersi, in caso di specifiche esigenze e/o se sono necessarie particolari competenze, di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale o dipendente, da parte di soggetti terzi od anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti fra l'associazione ed i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione. I rapporti fra l'associazione ed i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolati dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 3 - ASSOCIATI (SOCI)

Possono essere ammessi all'Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che ne condividono gli scopi e ne accettino il presente statuto. Sono associati, anche, Entità collettive o di diritto privato senza scopo di lucro od economico, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo del presente statuto. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va opportunamente motivato.

Aderiscono all'associazione:

- i Soci fondatori, coloro i quali, hanno fondato l'associazione;
- i Soci ordinari, coloro i quali, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo la propria disponibilità e le proprie capacità personali;

- i Soci onorari, coloro ai quali l'associazione riconosce particolari meriti affini alle finalità e alle attività contemplate nel presente Statuto. Essi vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione, ad esclusione dei soci onorari, devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza o, nel caso di persone giuridiche, denominazione, sede legale e generalità del legale rappresentante;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è valutata e deliberata dal Consiglio direttivo.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci ed il versamento della quota sociale, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non è possibile presentare domanda di ammissione per un periodo preventivamente determinato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il Consiglio direttivo può, con parere motivato, non ratificare l'ammissione del socio, questo comporterà per l'interessato la perdita dello status di socio con conseguente cancellazione dal libro soci e revoca della Tessera Sociale; entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento sarà possibile presentare all'Associazione ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria alla prima convocazione. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Gli associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, perseguendo gli scopi e gli obiettivi della stessa, favorendo sviluppo e crescita.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee;

- di votare direttamente o per delega gli organi sociali e di candidarsi alle cariche elettive;

- di conoscere i programmi con i quali L'associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento e senza oneri.

I soci hanno il dovere:

- di osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e agli scopi statutari.

ART. 5 - CRITERI DI RECESSO E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi. Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. L'espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

- comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
- infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- morosità del versamento del contributo annuale (ad esclusione dei soci onorari) per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- inattività "sociale" prolungata senza adeguata ragione.

Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere motivate. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. L'Associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci esclusi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il Consiglio direttivo, in presenza di comportamenti dell'associato ritenuti passibili di espulsione, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione. Per tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, gli iscritti si impegnano all'esclusiva competenza degli organi interni all'Associazione.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Di ciascuna riunione degli organi collegiali dell'Associazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal segretario della riunione e da chi la presiede.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di intervento nell'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed i soci onorari; a ciascun socio spetta un solo voto. Non è ammessa delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano e per appello nominale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci, per l'ordinaria e un terzo dei soci per la straordinaria, purché in regola con i versamenti delle quote associative. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la richiesta viene depositata presso la sede sociale. Le convocazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono effettuate mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e/o sulla bacheca dei social network nei quali L'associazione è presente. In aggiunta alle modalità precedentemente descritte potrà essere effettuata anche attraverso l'invio di lettera semplice, fax, pec, e-mail o messaggistica. In ogni caso le convocazioni saranno effettuate almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che non possono essere fissate nella stessa data, nonché l'ordine del giorno. E' data facoltà all'Associazione dell'intervento dei soci all'Assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, che verranno definiti da apposito Regolamento, tali comunque da permettere la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e sia garantito il principio di parità di trattamento, sia formale che sostanziale, assicurando la medesima facoltà di intervento e votazione, siano salvaguardati i diritti e gli interessi degli intervenuti come se fossero presenti nello stesso luogo fisico; altresì sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguamene

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi questi requisiti l'Assemblea si intende svolta nel luogo fisico in cui si trova il Presidente. Qualora sia stabilito che l'Assemblea sia svolta attraverso mezzi telematici se ne deve dare espressa indicazione all'atto della convocazione.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo; discutere e approvare il bilancio di esercizio ed il rendiconto economico dell'anno trascorso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle questioni proposte dal Consiglio direttivo o dai richiedenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione e le loro variazioni;
- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'organo amministrativo preposto al coordinamento ed alla direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.

l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci e delibera con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri (possibilmente dispari). I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario Generale ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Il Consiglio direttivo è convocato, senza formalità e con qualsiasi mezzo ritenuto adatto al raggiungimento dello scopo, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere l'eventuale bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il rendiconto finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;

- fissare le quote sociali;
- accettare le erogazioni liberali in denaro e le donazioni e deliberare sulla loro utilizzazione;
- accettare le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti e deliberare sulla modalità della loro utilizzazione;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- modificare la sede legale dell'Associazione all'interno dei confini del Comune;
- istituire sedi distaccate e/o operative sia in Italia che all'Estero.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario Generale fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ART. 9 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Rappresenta l'associazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compresi i giudizi di revocazione e cassazione; può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare avvocati e procuratori alle liti. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consi-

glio direttivo. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, e vigila sull'esecuzione delle delibere.

Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai soci, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 10 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ogni atto di natura finanziaria che si rendesse necessario. Ha il compito di gestire le risorse finanziarie (entrate per contributi, entrate derivanti dai servizi resi agli associati ed a terzi, finanziamenti per programmi e progetti, entrate patrimoniali ecc.). Il Tesoriere predispone, ogni anno, un rendiconto finanziario particolareggiato che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione. Il Tesoriere propone al Consiglio Direttivo il rimborso spese degli Associati per attività svolte a favore dell'Associazione.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'associazione oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi e ottenere estratti a loro spese secondo le modalità definite da apposito Regolamento Interno.

ART. 12 - PATRIMONIO E RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzione pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; ogni altra entrate ammessa ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

ART. 13 - ANNO FINANZIARIO - BILANCIO - AVANZI DI GESTIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre

dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In fase di approvazione del bilancio, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente. all'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione avviene per le cause e le modalità previste dall'art. 27 del c.c.. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altre Organizzazioni e/o enti operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea, dal consiglio direttivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea secondo la procedura descritta nell'articolo 7 del presente statuto.

ART. 16 - REGOLAMENTI E GRUPPI DI LAVORO

L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

Il Gruppo di Lavoro costituisce la forma organizzativa di aggregazione culturale ed operativa dell'associazione. Esso garantisce l'attenzione per le principali attività svolte dall'Associazione, sollecitando l'interesse e promuovendo iniziative finalizzate per lo sviluppo degli stessi. Il coordinatore e l'eventuale comitato di coordinamento sono nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal De-

creto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato:

BENEDETTA CIBELLI, ANNA LAURO, SABRINA BEVERE, CLARA GAMBA,
ALESSANDRA SCOTTO DI PALUMBO, ROSSELLA CALIO', GIOVANNA
ESPOSITO, SERENA DI LIELLO, ANNA MATTERA.

Michele Francesco SCARDACCIONE Notaio Sigillo